

**CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE,
BAR E COFFEE BREAK PRESSO IL PALAZZO DELLA CONSULTA – CIG
.....**

TRA

la Corte costituzionale, più brevemente in seguito indicata anche come “Amministrazione” o “Corte”, con sede in Roma, Piazza del Quirinale, n. 41 - Codice fiscale n. 80183130584, per la quale, giusta le facoltà conferitegli dalle norme in vigore, interviene nel presente atto il Dott. Umberto Zingales, nato a Catania il 9 gennaio 1970, nella qualità di Segretario generale

E

la Società “.....” di, con sede legale in, - c.a.p.,, Partita IVA – PEC [.....](#) , che in seguito sarà chiamata più brevemente anche “Società”, in persona del suo legale rappresentante,, nato a....., come risulta da visura camerale del

PREMESSO

che l’Ufficio di Presidenza nella seduta del, ha deliberato di assegnare la concessione del servizio ristorazione, bar e coffee break della Corte costituzionale, presso il Palazzo della Consulta alla Società “.....” dal al 31 dicembre 2025.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione affida, per il periodo -, alla Società, che accetta, il servizio di ristorazione, bar (di seguito denominato "servizio di *buvette*") e di coffee break presso il Palazzo della Consulta, alle condizioni e modalità specificate nel presente atto.
2. L'Amministrazione mette a disposizione:
 - a) i locali, dotati di impianti tecnologici ed arredi, ubicati al quinto piano del Palazzo della Consulta; i locali, le attrezzature e gli arredi così come indicati nel Disciplinare di gara e nei rispettivi allegati;
 - b) le utenze elettriche, dell'acqua e di telefonia interna, compresi i relativi consumi;
 - c) le attrezzature ivi presenti.

ART. 2

NORME REGOLATRICI

1. Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:
 - a) dalle clausole del presente contratto;
 - b) dalle condizioni economiche pattuite;
 - c) delle norme dettate dal Capitolato tecnico e dal Disciplinare di gara;
 - d) dalle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato;
 - e) dalle norme del codice civile per tutto quanto non previsto dal presente contratto, purché non contrastino con le disposizioni di cui ai punti precedenti;
 - f) dal d.lgs. 31 marzo 2023, n.36 (d'ora in poi "Codice");
 - g) dal regolamento di amministrazione e contabilità della Corte costituzionale.

ART. 3

MODALITA' DI ESECUZIONE

1. Il servizio, con spese interamente a carico della Società, sarà eseguito secondo le modalità e le condizioni previste nel presente atto e nei relativi allegati depositati e richiamati, che ne formano parte integrante.
2. Il servizio dovrà essere erogato nelle seguenti modalità:
 - a) approvvigionamento delle derrate alimentari e delle materie prime; preparazione con queste, esclusivamente nei locali di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) del presente contratto, dei pasti da somministrare nei suddetti ambienti o da asporto;
 - b) la preparazione e la somministrazione dei pasti dovranno avvenire ordinariamente tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e ad eccezione del sabato e dei festivi;
 - c) i prezzi per tutta la tipologia di servizi prestati sarà quella indicata nell'offerta economica;
 - d) l'offerta quotidiana dovrà prevedere la varietà e la qualità dei cibi somministrati come da offerta tecnica ed economica;
 - e) per l'espletamento del servizio bar e del servizio ristorante, è fatto obbligo agli operatori di indossare specifica divisa che verrà fornita a cura e spese dell'Amministrazione;
 - f) dovrà essere predisposto un piano di autocontrollo dell'igiene che preveda verifiche periodiche degli standard qualitativi da consegnare all'Amministrazione entro (30) trenta giorni dalla stipula del presente contratto.
3. La Società si impegna ad espletare il servizio a proprie spese, con accesso consentito ai Giudici costituzionali, in carica ed emeriti, a tutto il personale della Corte e ad ogni altro utente qualificato ai sensi dell'art. 4 del Capitolato tecnico, secondo le seguenti modalità:
 - a) per il servizio di sala, previa prenotazione, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 15,00;
 - b) per il servizio a *buffet*, senza prenotazione, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 15,00;
 - c) Il servizio di "coffee break" sarà espletato secondo le modalità di seguito riportate:

- le giornate per il servizio sono generalmente due giovedì al mese alternati;
- l'orario di somministrazione è previsto intorno alle ore 10:00;
- la modalità di prestazione dovrà prevedere l'allestimento, in uno spazio indicato dall'Amministrazione, di un apposito bancone presso cui saranno serviti, in formula self service, i prodotti come indicati nell'offerta tecnica ed economica;
- la prestazione prevede la fornitura di bevande (caffè, tè, succhi di frutta) e cibi (pasticcini secchi ed altro) come da offerta tecnica ed economica presentata dal concorrente.

d) Il servizio bar sarà espletato, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 18,30.

4. In relazione al servizio di ristorazione il menù giornaliero e i prezzi per gli utenti dovranno essere esposti in modo ben visibile in apposito spazio, collocato nella zona di accesso degli utenti. La Società si obbliga a darne anche diffusione tramite posta elettronica all'indirizzo messo a disposizione dell'Amministrazione.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio, con un preavviso minimo di 48 ore, in occasione di circostanze eccezionali che lo rendessero incompatibile in relazione ad impegni istituzionali della Corte. In tal caso sarà corrisposto un contributo spese forfettario di € 600,00 più IVA per ogni giorno di chiusura richiesto per esigenze della Corte.
6. La Corte avrà diritto di chiedere eventuali prestazioni del servizio nelle giornate di sabato e festivi in caso di eventi eccezionali.
7. Per la somministrazione dei pasti, la Società percepirà il corrispettivo in contanti, con buono pasto o mediante l'utilizzo del POS, ai prezzi fissati secondo quanto stabilito nell'offerta economica. È prevista la corresponsione di un contributo pari al ...% per ciascun pasto somministrato e consumato presso il locale ristorante o da asporto, indipendentemente dal fatto che sia stato ordinato da menù o servito dal *buffet*, previa presentazione dello scontrino fiscale a titolo di "miglioramento del servizio, in termini di varietà e qualità, di bar e ristorazione della *buvette* della Corte costituzionale". A fronte degli importi introitati, la Società assicura il pieno e puntuale rispetto della vigente normativa in materia fiscale.

8. È escluso il contributo di cui al comma precedente in caso di consumazione di pietanze quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, panini, insalate e ogni altro prodotto di gastronomia anche se consumati al tavolo e negli orari compresi tra quelli indicati per l'espletamento del servizio.
9. L'importo presunto complessivo stimato per la concessione è pari a circa € 850.000,00 (euro ottocentomila/00). I pagamenti relativi alla parte di contributo a carico dell'Amministrazione saranno effettuati, su base mensile, a seguito di trasmissione di fattura ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228 inerente, fra l'altro, la fattura elettronica e previa verifica ed attestazione, da parte dell'Amministrazione, della regolarità di ciascuna fornitura, mediante versamento dell'importo sul c/c bancario presso la Banca - IBAN
10. Eventuali variazioni delle modalità di pagamento dovranno essere tempestivamente comunicate secondo le modalità previste all'articolo 24 (comunicazioni) all'Amministrazione. In difetto di tale comunicazione, l'Amministrazione stessa è esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.
11. Al presente contratto è attribuito il seguente **CIG** Tale codice dovrà essere indicato nelle fatture emesse dalla società e sarà, altresì, indicato nelle transazioni contabili effettuate dall'Amministrazione (impegni e liquidazione di spesa). Il codice identificativo univoco dell'Ufficio è **ASOASI**.

ART. 4

DURATA

1. Il presente contratto ha durata per il periodo -
2. È prevista, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice, l'opzione di proroga per ulteriori 12 mesi. In tale ipotesi l'operatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel presente contratto e nei documenti di gara.
3. Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice è prevista la proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso l'operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 5

PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

1. Il personale impiegato nel servizio dovrà essere in possesso delle prescritte autorizzazioni igienico-sanitarie, che dovranno essere documentate dalla Società.
2. La Società assicura che il personale impiegato sia adeguato alle esigenze di un servizio ordinato e tempestivo nonché in grado di garantire una costante efficienza e una fruizione agevole dello stesso. Anche in occasione di congedi, malattie, ferie o altre cause di assenza del personale addetto dovrà essere, comunque, garantita l'efficienza e la puntualità del servizio. In particolare, nella distribuzione dei diversi compiti tra il proprio personale, la Società dovrà garantire che le diverse fasi di svolgimento del servizio (preparazione dei cibi, non precotti, distribuzione, servizio cassa, servizi di pulizia) si svolgano separatamente e senza sovrapposizioni.
3. La Società non consentirà l'ingresso nei locali della cucina e retro banco a persone diverse da quelle specificamente autorizzate o che, comunque, non siano provviste di libretto sanitario.
4. La Società deve presentare, all'atto della stipula del contratto, l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nel servizio, con le relative generalità e copia dei documenti di riconoscimento, indicando le mansioni, l'anzianità di servizio nonché l'eventuale godimento di agevolazioni contributive, specificando, altresì, le relative situazioni previdenziali ed assicurative.
5. L'elenco di cui al comma 4 deve essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione; la comunicazione degli eventuali sostituti o aggiunti dovrà essere fornita all'Amministrazione prima dell'impiego degli stessi nel servizio.
6. La Società è obbligata a far indossare al personale le apposite divise consegnate dall'Amministrazione.
7. Il servizio si svolgerà secondo modalità che escludono l'ingerenza di personale della Corte, salvo il controllo della piena e corretta esecuzione del contratto; conseguentemente, la Società dà atto che ogni responsabilità in ordine agli adempimenti relativi alla tutela della sicurezza e della salute dei propri dipendenti resta a suo carico.

8. La Società deve assicurare che i propri dipendenti tengano un contegno consono all'ambiente in cui operano e rispettino le disposizioni di ordine interno.
9. L'Amministrazione potrà chiedere alla Società, l'immediata sostituzione del personale che non sia di suo gradimento nonché l'immediato allontanamento del personale che non abbia rispettato le regole di cui al comma 8, che abbia violato le norme di sicurezza, le norme per la prevenzione degli incendi o che, comunque, abbia tenuto comportamenti particolarmente gravi. La Società dovrà eseguire, con assoluta puntualità e tempestività, quanto richiesto dall'Amministrazione. In caso contrario, verranno applicate le sanzioni di cui agli artt. 18 e 19.
10. La Società garantisce che il proprio personale acceda nei locali di competenza esclusivamente tramite l'ascensore preposto (lato Biblioteca), senza transitare negli altri ambienti delle sedi della Corte.
11. Resta, comunque, escluso che, per effetto dell'espletamento del presente servizio, si realizzi alcun elemento tipico del rapporto di lavoro subordinato tra il personale o i collaboratori della Società e l'Amministrazione.
12. La Società garantisce che il personale preposto ha ricevuto idonea formazione professionale, di cui si impegna a rilasciare la documentazione a richiesta dell'Amministrazione.
13. Al personale addetto al servizio in oggetto dovrà essere applicata la disciplina relativa al contratto collettivo di lavoro di categoria, secondo le normative vigenti.

ART. 6

VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione controllerà il pieno e completo rispetto del presente contratto a mezzo di un addetto del Servizio Provveditorato, Responsabile dell'esecuzione a tal fine incaricato ed individuato nella persona del dott. Tale controllo non esclude né limita gli obblighi della Società né la loro responsabilità per l'eventuale inosservanza degli stessi.
2. Resta inteso che il dipendente responsabile dell'esecuzione non ha compiti di direzione, neppure indiretta, dell'attività della Società.

ART. 7

DIREZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA SOCIETA'

1. La Società si impegna a nominare il responsabile dell'organizzazione e della conduzione del servizio, di seguito denominato "Coordinatore del servizio", comunicandone il nominativo e le generalità all'Amministrazione.
2. Il Coordinatore del servizio dovrà informare tempestivamente il Responsabile dell'esecuzione di ogni prestazione non resa ed ogni inconveniente verificatosi nell'espletamento del servizio e/o di qualunque notizia utile per l'espletamento regolare del servizio.

ART. 8

LOCALI, IMPIANTI, MATERIALI ED ATTREZZATURE

1. Con la firma del presente contratto, la Società prende in consegna i locali nei quali si svolge il servizio e gli impianti forniti dall'Amministrazione.
2. La Società si obbliga a mantenere in perfetto stato di pulizia i locali e le attrezzature ad essa affidati, curando la manutenzione ordinaria delle stesse e degli elettrodomestici posti a disposizione per lo svolgimento del servizio.
3. Sono a carico della Società i prodotti e i materiali occorrenti in genere per l'esecuzione dei lavori vari di pulizia, le tovaglie, i tovaglioli e tutto quanto necessario per l'allestimento dei tavoli.
4. La Società si obbliga, inoltre, ad effettuare il servizio di pulizia, ordinaria e straordinaria, delle attrezzature varie, dei locali interni così come evidenziati nel Capitolato tecnico, a curare il riassetto e l'allestimento dei tavoli nel corso dell'intero orario di apertura in maniera da assicurare il continuo mantenimento degli ambienti compresi quelli adibiti alla gastronomia, in perfette condizioni igienico-sanitarie.
5. La Società provvederà a collocare, nei contenitori e nei luoghi indicati dall'Amministrazione, i rifiuti, che saranno ritirati e smaltiti da parte dell'AMA.
6. La Società non potrà modificare o integrare l'assetto e l'arredamento dei locali assegnati se non previo consenso dell'Amministrazione. Eventuali variazioni potranno essere effettuate previa presentazione dell'apposito progetto da parte della

Società, approvato dall'Amministrazione e con spese interamente a carico della Società.

7. I locali, i beni e le attrezzature che, come da allegati, sono messe a disposizione dell'operatore economico a titolo di comodato d'uso, sono concessi in uso alla società per l'intera durata del contratto. La società, ai sensi dell'art. 5 del Capitolato tecnico, dichiara di aver verificato l'integrità degli stessi e di ritenerli idonei all'uso indicato.
8. L'attività di manutenzione sulle attrezzature concesse in comodato d'uso sarà così suddivisa:

- a) la manutenzione ordinaria sarà a cura e spese della società;
- b) la manutenzione straordinaria sarà a cura e spese dell'Amministrazione. In tal caso l'operatore economico si obbliga a:
 - interrompere l'utilizzo del bene che risulti avere problemi di funzionamento al fine di non danneggiare ulteriormente il bene;
 - avvisare a mezzo mail tempestivamente l'Amministrazione e, nello specifico, il Responsabile dell'esecuzione del contratto;
 - seguire le operazioni e a collaborare fin dal momento del sopralluogo con l'eventuale operatore che dovesse intervenire al fine di riparare il guasto;
 - verificare con il responsabile dell'esecuzione che il bene sia stato effettivamente riparato.

L'attività di manutenzione sulle attrezzature messe a disposizione di proprietà dell'operatore economico, sia ordinaria che straordinaria, sarà a cura e spese dell'operatore stesso. Ciò dovrà avvenire nel minor tempo possibile al fine di evitare mancanze nell'espletamento del servizio.

9. Al termine del periodo contrattuale la Società sarà tenuta a riconsegnare all'Amministrazione tutti i locali, le attrezzature, il materiale nonché il vasellame e le stoviglie di cui al relativo Verbale di consegna in perfetto stato di conservazione, tenuto conto della normale usura.
10. Eventuali danni rilevabili all'atto della riconsegna e addebitabili alla Società verranno valutati dall'Amministrazione per il relativo risarcimento.

ART. 9

CONTROLLI E ANALISI

1. La Società dovrà osservare scrupolosamente le vigenti norme igieniche e sanitarie sia in tema di pulizia dei locali e delle attrezzature ad essa affidati, sia nello svolgimento dei servizi, che nella conservazione degli alimenti e nella preparazione dei pasti.
2. L'Amministrazione potrà effettuare controlli sulla qualità, quantità e preparazione dei pasti, delle vivande e dei generi di caffetteria nonché sull'igiene generale dei locali e sulla pulizia e stato di manutenzione dei materiali e delle attrezzature impiegati, ai sensi della normativa vigente, in ogni momento e tramite le persone da essa indicate, anche senza preavviso, e garantendo comunque il contraddittorio.
3. L'Amministrazione si riserva, altresì, in ogni momento, osservare le modalità opportune a garanzia del contraddittorio, il diritto di prelevare, per l'analisi (chimica, fisica, microbiologica etc.) campioni di generi comunque somministrati o da somministrare, senza che ciò sollevi la Società da responsabilità in ordine all'eventuale difformità rispetto alle vigenti prescrizioni in materia.
4. I controlli e prelievi di cui ai precedenti commi potranno essere effettuati indipendentemente da quelli che fossero eseguiti dai competenti enti o organismi pubblici, su iniziativa di questi ultimi, in base alla vigente normativa in materia.
5. Di eventuali inadempienze o carenze riscontrate sarà data comunicazione scritta alla Società, che, ove non si avvalga del diritto di formalizzare le proprie controdeduzioni, dovrà provvedere alla loro eliminazione entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione o, comunque, nel minor tempo tecnicamente possibile, adottando tutti i comportamenti necessari ad eliminare i rischi eventualmente presenti. Qualora gli addebiti fossero riconosciuti o ritenuti fondati e la Società non avesse provveduto alla eliminazione delle cause entro 3 (tre) giorni, salvo causa di forza maggiore, saranno applicate le penali di cui all'art. 18, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste all'art. 19.

ART. 10

ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELLA SOCIETA'

1. Sono a carico della Società tutti gli oneri riferentisi a quanto di seguito riportato:

- a) rispetto delle regole, usi ed orari di volta in volta vigenti, per quanto riguarda l'esecuzione del servizio, allo scopo di non arrecare disturbo alcuno allo svolgimento dell'attività giurisdizionale ed amministrativa della Corte costituzionale;
 - b) titolarità di tutte (nessuna esclusa) le autorizzazioni, licenze o abilitazioni concernenti la Società e il proprio personale impiegato nell'esecuzione del servizio;
 - c) assunzione degli oneri derivanti dall'approvvigionamento dei generi alimentari e del materiale necessario all'espletamento del servizio.
2. Ogni altro adempimento, anche se non espressamente indicato, collegato ai servizi oggetto di contratto.

ART. 11

GARANZIE E RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'

1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione e il dipendente responsabile dell'Amministrazione da qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata nei loro confronti dai propri dipendenti, da dipendenti dell'Amministrazione, o da terzi per danni di qualsiasi natura a cose o persone - siano essi dipendenti della Società o dell'Amministrazione o terze - arrecati direttamente o indirettamente nell'esecuzione del servizio (anche se provocati da scoppi, esplosioni, incendi, tumulti, atti vandalici o furti dei propri dipendenti), rinunciando a qualsiasi pretesa o azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione stessa. Tale impegno vale anche nel caso che i danni derivino dal soddisfacimento di esigenze indicate dall'Amministrazione o conseguenti a sue indicazioni.
2. La Società si impegna a costituirsi, se richiesto, per l'Amministrazione o il dipendente responsabile in ogni controversia giudiziaria, a qualsiasi titolo proposta, avente ad oggetto il risarcimento dei danni di cui al comma 1.
3. La Società gestisce il personale impiegato nell'esecuzione del servizio autonomamente e a suo rischio, per cui - ferme restando le garanzie di cui ai commi precedenti - essa è l'unica responsabile in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale e esclude l'esistenza di responsabilità, di qualsiasi natura, diretta o

indiretta, in capo all'Amministrazione in ordine all'adempimento dei propri obblighi normativi, retributivi e contributivi.

4. Le parti si esonerano reciprocamente da ogni responsabilità per l'eventuale interruzione del servizio derivata dalla mancanza di energia elettrica o acqua.

ART.12

ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE

1. La società concessionaria si impegna a stipulare specifica polizza assicurativa, con primaria compagnia, per tutte le fattispecie di danno richiamate al precedente articolo 11, nonché per ogni ulteriore ipotesi di responsabilità civile per danni verso terzi, per un massimale non inferiore ad € un milione.
2. La Società ha l'obbligo di fornire una adeguata copertura assicurativa per i rischi da intossicazioni alimentari subiti dai fruitori del servizio di buvette nonché qualsiasi danno agli utenti conseguente alla somministrazione del pasto da parte del gestore del servizio, ivi compresi i danni conseguenti ad errata preparazione dei piatti da asporto.
3. La polizza deve prevedere, altresì, la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato, a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto o per danni a qualsiasi titolo causati dal concessionario.
4. La polizza dovrà essere estesa all'intera durata del contratto; pertanto, in caso di attivazione della stessa, l'operatore economico dovrà curare il ripristino della copertura in termini.
5. Per quanto non previsto si rinvia all'art. 17 del Capitolato tecnico.

Art. 13

GARANZIA DEFINITIVA

1. L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi e secondo le modalità previste della normativa dettata dall'art. 117 del Codice. La garanzia deve avere un importo pari al 5% (cinque per cento) dell'importo netto contrattuale.
2. Tale garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per

il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

3. L'Amministrazione ha diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso in cui sia pervenuta una risoluzione del contratto disposta in danno all'esecutore.
4. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. La Corte potrà richiedere all'operatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 30 giorni; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Tale inadempimento sarà causa di risoluzione ai sensi dell'art 1456 del cod. civ.
6. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106 del Codice e deve espressamente prevedere:
 - La rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale;
 - La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del cod. civ.;
 - L'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 14

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DIVIETO DI PUBBLICITÀ

1. La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
2. Tutte le notizie concernenti l'attività della Corte costituzionale comunicate dall'Amministrazione o comunque venute a conoscenza del personale della Società, in relazione all'esecuzione del presente atto, non debbono essere in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicate o divulgate a terzi né debbono essere utilizzate da

parte della Società o da chiunque altro collabori al suo lavoro per fini diversi da quelli contemplati dal presente atto.

3. Nel caso di violazione dei suddetti obblighi di riservatezza l'Amministrazione applicherà le sanzioni di cui agli artt. 18 e 19, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni.
4. È fatta salva l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
5. La Società ha l'obbligo di non utilizzare per scopi pubblicitari, o commerciali in genere, il nome della Corte costituzionale, salvo il caso di referenza relativamente a gare pubbliche o per esplicita autorizzazione dell'Amministrazione.

ART. 15

OBBLIGHI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E DI PREVENZIONE

1. La Società si obbliga alla piena e tempestiva osservanza, quali specifiche obbligazioni contrattuali:
 - a) delle norme vigenti in materia di assicurazioni, assistenza e previdenza nonché di quelle relative alla disciplina del rapporto di lavoro in genere, e di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti e/o accordi collettivi di lavoro applicabili, comprese le condizioni normative, retributive e contributive;
 - b) delle norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, tenuto anche conto delle normative interne della Corte costituzionale.

ART. 16

CERTIFICAZIONI E ADEMPIMENTI FISCALI E AMMINISTRATIVI

1. La Società è tenuta, su richiesta dell'Amministrazione, ad esibire la documentazione e le certificazioni attestanti:
 - a) il possesso delle certificazioni di qualità previste dalla vigente normativa, relativamente alle attività oggetto del presente contratto;
 - b) il possesso dei requisiti igienico-sanitari, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

2. La Società si impegna ad emettere regolari ricevute fiscali in relazione agli alimenti e alle bevande somministrati agli utenti, secondo la vigente normativa in materia.

ART. 17

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1. La Società si impegna a rispettare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro previsti dalla vigente normativa, tenendo indenne la Corte stessa per eventuali danni subiti o cagionati dal personale addetto, e dichiara di aver ricevuto copia del documento di valutazione dei rischi non solo per la parte inerente ai locali oggetto di concessione, ma anche per tutti gli altri rischi di carattere generale, che possono avere influenza sull'appalto stesso.
2. La Società, in particolare, si impegna a rispettare quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) in allegato e, in merito alle attività espletate negli ambienti della Corte, dichiara che:
 - a) i rischi derivanti dai lavori della Società sono compatibili con l'analisi dei rischi dell'Amministrazione e che il personale utilizzato ha ricevuto la prevista formazione;
 - b) verrà data adeguata informazione in merito ai rischi esistenti nei locali concessi in uso, e, se necessario, i predetti locali saranno compartimentati allo scopo di garantire la sicurezza dei fruitori del servizio;
 - c) sarà mantenuta l'agibilità del sistema delle vie di esodo riportate nel Piano di evacuazione e di emergenza delle sedi della Corte costituzionale.

ART. 18

PENALI

1. Ove si verificano inadempimenti della Società nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Amministrazione procederà alla contestazione delle inadempienze stesse. Di tali inadempienze sarà tenuto conto in sede di proroga del contratto.
2. Qualora la Società incorra nei casi di adempimento sotto richiamati, dovranno essere detratti dalle fatture, a titolo di penali, i sotto correlati importi, che le parti convengono nelle seguenti misure:
 - a) € 50,00, nel caso di violazione dell'art. 3 lettera e) (obbligo di indossare una divisa), anche da parte di una singola unità del personale, per ogni singolo giorno di

- inadempimento;
- b) € 100,00, per la violazione dell'art. 3 lett. d) (varietà dell'offerta), per ogni giorno di inadempimento;
 - c) € 1000,00, per la violazione dell'art. 14 (riservatezza) per ogni inadempimento;
 - d) € 200,00, per ogni mancata sostituzione del dipendente che, causa assenza, comportasse una riduzione dei lavoratori con aumento rispetto ai tempi del servizio e di attesa per gli utenti;
 - e) € 100,00 per il mancato rispetto della tipologia e del marchio dei prodotti offerti per il servizio di coffee break;
 - f) € 100,00 per il mancato rispetto della proposta giornaliera di menù vegani come da offerta tecnica;
 - g) Nel caso in cui non fossero rispettati gli orari di apertura e chiusura così come indicati nel capitolato e nel presente contratto, sarà applicata una penale pari ad € 200,00 per ogni giorno di inadempimento. Al terzo ritardo l'Amministrazione avrà diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ.
3. La società autorizza fin d'ora l'Amministrazione a detrarre l'eventuale importo maturato a titolo di penale dai successivi pagamenti.
 4. In tutti i casi sopra elencati l'Amministrazione si riserva sempre il diritto ad agire per il maggior danno.
 5. Si applica la disciplina dettata dall'art. 126 del codice dei contratti.

ART. 19

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO,

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, ESECUZIONE IN DANNO

1. Nel caso di inadempienze gravi o reiterate della Società, l'Amministrazione ha facoltà di assegnare alla stessa, con l'invio di lettera tramite PEC., un termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali consecutivi, per porre fine all'inadempimento. Ove l'inadempimento si protragga oltre il suddetto termine, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, con le modalità sopra indicate e ai sensi della normativa dettata dal codice, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il contratto a terzi in danno della Società

e salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 18 e il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In aggiunta alle ordinarie cause di risoluzione del contratto come sopra previste e quelle indicate ai sensi degli artt. 122 e 190 del codice dei contratti, costituiscono specifiche cause di risoluzione dello stesso atto:
 - a) la violazione degli obblighi di riservatezza previsti dall'art. 14, previo accertamento e sentita la controparte;
 - b) lo stato di intervenuta insolvenza della Società ovvero l'avvio di atti che evidenziano lo stato di insolvenza o, comunque, lo scioglimento della Società;
 - c) la mancata o ritardata stipula del contratto di cui all'art. 13 (garanzia definitiva) del presente contratto, nonché il mancato rispetto del comma 5 dello stesso articolo;
 - d) la mancata o ritardata stipula del contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi indicato all'art. 12 del presente contratto, nonché la sua decadenza;
 - e) la modifica dei locali senza consenso scritto da parte dell'Amministrazione;
 - f) la violazione degli obblighi in materia fiscale e contributiva;
 - g) la violazione in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, prevenzione dagli infortuni ed igiene sul lavoro;
 - h) in caso di decadenza delle autorizzazioni amministrative, licenze o abilitazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività;
 - i) arbitraria interruzione o sospensione del servizio, non dipendente da causa di forza maggiore per due volte nel corso dell'anno;
 - j) la mancata reintegrazione della cauzione nel termine di 30 giorni dalla richiesta di reintegra;
 - k) il mancato rispetto degli orari dei servizi per oltre 3 volte per ciascun anno.
3. Fermo restando quanto disposto ai precedenti commi e quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del cod. civ., nel caso di gravi o reiterate violazioni delle disposizioni del presente contratto, ivi comprese le violazioni relative alla normativa fiscale, l'Amministrazione si riserva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del cod. civ., il diritto di risolvere il contratto, anche senza preavviso, fatta salva la facoltà dell'esecuzione in danno nonché ogni eventuale ulteriore azione risarcitoria nei confronti della Società.

4. Si applica la disciplina dettata dall'art. 122 del codice dei contratti e dai relativi allegati.

ART. 20

SUBAPPALTO

1. Sullo specifico punto si rinvia alla disciplina dettata dal Disciplinare di gara al paragrafo 11.

ART. 21

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto divieto alla Società di cedere a terzi, a qualsiasi titolo e in qualunque forma, sia diretta che indiretta, in tutto o in parte, il presente contratto e le relative forniture e prestazioni.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto con le modalità di cui all'art. 19. Resta in ogni caso piena ed esclusiva, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità, civile, penale e amministrativa, della Società per quanto concerne la regolare esecuzione delle prestazioni e degli adempimenti previsti nel presente atto e relativi allegati.
3. L'Amministrazione acquisirà, ai sensi dell'art. 119 del Codice, l'elenco dei subcontraenti, l'importo dei subcontratti e l'oggetto della prestazione.

ART. 22

PRESTAZIONI EVENTUALI NON PREVISTE

1. Nel caso si rendessero necessarie prestazioni o forniture ulteriori (ad esempio: buffet, coffee break ulteriori e non previsti da Capitolato, pranzi di rappresentanza ecc.), l'Amministrazione potrà richiedere alla Società un'offerta economica per l'esecuzione di tali prestazioni.
2. Nel caso di affidamento di servizi sopra indicati ad altro operatore, lo stesso potrà accedere/utilizzare i locali della *buvette* con esclusione dell'impiego delle attrezzature

messe a disposizione. In tali casi l'Amministrazione darà avviso al concessionario ma non sarà necessaria alcuna autorizzazione da parte dello stesso.

ART. 23

CONTROVERSIE

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 24

COMUNICAZIONI

1. Le comunicazioni tra le parti dovranno avvenire a mezzo mail o PEC presso gli indirizzi di seguito riportati:
 - A) Per l'Amministrazione:.....
 - B) Per la Società.....

ART. 25

SPESE CONTRATTUALI

2. 1. Le spese contrattuali sono a carico della Società secondo la normativa vigente.

Roma, li.....

Per la Corte costituzionale

Il Segretario Generale

Umberto ZINGALES

.....

Per la Società

L'Amministratore

.....

APPROVAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma e 1342 del codice civile, si approvano specificamente le clausole di cui agli artt.:

Art. 8 (locali, impianti e attrezzature), art. 10 (oneri ed obblighi a carico della Società), art. 11 (garanzia e responsabilità della Società), art. 12 (garanzia per responsabilità civile), art. 14 (obblighi riservatezza e divieto di pubblicità), art 18 (penali), art. 19 (risoluzione del contratto, clausola risolutiva espressa, esecuzione in danno)

Roma, li

Per la Società

L'Amministratore

.....